

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3913

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria presso gli investitori e i piccoli risparmiatori mediante l'istituzione di una pagina telematica nel sito *internet* della Commissione nazionale per le società e la borsa

Presentata il 17 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli scandali finanziari che hanno caratterizzato le cronache nazionali in questi anni, in particolare nel recente passato, evidenziano, da un lato, una manifesta necessità di introdurre un più efficiente sistema di monitoraggio e di trasparenza da parte delle istituzioni preposte al controllo e alla vigilanza dei mercati finanziari e degli intermediari, nonché del sistema bancario, sui prodotti offerti alla clientela e, dall'altra parte, l'esigenza di incrementare la cultura e la conoscenza finanziarie da parte degli stessi risparmiatori e investitori, i quali troppo spesso non approfondiscono la conoscenza dei prodotti finanziari sottoscritti. La necessità di aumentare l'informazione e la capacità di valutazione dei piccoli risparmiatori e degli investitori per ridurre le asimmetrie informative e il rischio di abuso risulta pertanto evidente e, al riguardo, la

presente proposta di legge intende garantire un'adeguata educazione finanziaria, per diffondere la conoscenza sui mercati finanziari e sui concetti finanziari di base, indispensabili per valutare i profili di rischio esistenti in ogni tipologia di investimento. La presente iniziativa legislativa, composta da un solo articolo, prevede, al comma 1, che la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), che rappresenta l'organo di controllo del mercato finanziario italiano, istituisca un'apposita pagina telematica dedicata all'educazione finanziaria nel proprio sito *internet*. Il comma 2 stabilisce che nella pagina telematica saranno resi disponibili gli specifici contenuti informativi e formativi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicazioni informatiche. Il comma 3 prevede che la CONSOB, anche attraverso la stipula di appositi protocolli

di intesa, promuove azioni di informazione e di formazione per la diffusione capillare nel territorio dell'educazione finanziaria, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori. Il comma 4 prevede l'inserimento dei contenuti e degli strumenti di cui al comma 2 nella pagina telematica. Il comma 5 stabilisce che la CONSOB effettui una diffusa campagna informativa annuale per promuovere e diffondere l'uso della pagina telematica e per pubblicizzare le azioni promosse ai sensi del comma 3. Il comma 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

La presente proposta di legge intende, quindi, fronteggiare un grave fenomeno legato alla scarsa conoscenza finanziaria nel

nostro Paese, resosi particolarmente evidente alla luce degli scandali finanziari verificatisi negli ultimi anni e, da ultimo, di quello legato al fallimento delle banche cooperative e popolari che ha determinato la perdita dei risparmi investiti da moltissimi piccoli risparmiatori, erroneamente convinti che i loro investimenti fossero al riparo da ogni rischio. La necessità di incrementare il livello di cultura finanziaria, come in precedenza richiamato, attualmente molto scarsa nel nostro Paese, appare quindi indispensabile e urgente e le disposizioni della presente proposta legislativa possono contribuire a diffondere un'educazione finanziaria conforme agli *standard* internazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di favorire l'educazione finanziaria di investitori e di piccoli risparmiatori, attraverso lo sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie per effettuare scelte informate, nonché di fornire loro strumenti per valutare in modo efficace la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti e per identificare attività abusive o fraudolente, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) istituisce un'apposita pagina telematica dedicata all'educazione finanziaria nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Nella pagina telematica di cui al comma 1 sono resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, in particolare, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria e di tolleranza al rischio dell'investitore nonché ad altri *test* comportamentali e alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicazioni informatiche.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la CONSOB, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con istituzioni pubbliche, università o enti e organismi di diritto privato per fare fronte alle connesse esigenze logistiche, promuove apposite azioni di informazione e di formazione allo scopo di assicurare una diffusione capillare nel territorio dell'educazione finanziaria. Le azioni di cui al presente comma sono definite dalla CONSOB anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori aderenti

al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB individua e inserisce nella pagina telematica di cui al comma 1 i contenuti informativi e formativi e gli strumenti di cui al comma 2.

5. La CONSOB effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno trenta giorni continuativi per promuovere e diffondere l'utilizzo della pagina telematica di cui al comma 1 nonché per pubblicizzare le azioni promosse ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

